

PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DI AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	2
2. PREMESSA.....	3
3. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI.....	4
3.1 CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA (C.O.)	4
3.1.1 PRINCIPI GENERALI	4
3.1.2 CRITERI APPLICATIVI.....	5
4. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI SCONFINAMENTI.....	5
4.1 CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.).....	5
4.1.1 PRINCIPI GENERALI	5
4.1.2 CRITERI APPLICATIVI.....	7
4.1.3 FRANCHIGIE E LIMITI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DI LEGGE	8
4.1.3.1 LIMITE MASSIMO DI ADDEBITO E FRANCHIGIA GIORNI DI APPLICAZIONE	8
4.1.3.2 ESENZIONE DALLA CIV PER SCONFINAMENTI RIPETUTI	8
4.1.3.3 ESENZIONE DALLA CIV PER SCONFINAMENTI DI IMPORTO LIMITATO	9
4.2 DETERMINAZIONE DEI COSTI DELL'ISTRUTTORIA VELOCE.....	9
4.2.1 PRINCIPI GENERALI.....	9
4.2.2 PROCEDURE AZIENDALI PER CONCESSIONE SCONFINAMENTO	10
4.2.2.1 DETERMINAZIONE C.I.V. CONSUMATORI	10
4.2.2.2 DETERMINAZIONE C.I.V. NON CONSUMATORI.....	12
4.2.2.2.1 FINO A EURO 10.000	12
4.2.2.2.2 OLTRE EURO 10.000	13
4.2.3 COMUNICAZIONI PERIODICHE	13
4.2.4 CONTROLLI INTERNI	14
4.2.5 CAUSALI/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI ESENTI DALLA C.I.V.	15

1 DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti procedure interne valgono le seguenti definizioni:

- “affidamento”, “apertura di credito”, “somma messa a disposizione del cliente”, “fido” o “finanziamento”: la somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata nel contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità;
- “sconfinamento”: somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto all'affidamento (“utilizzo extrafido”); somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”);
- “effetti”: documenti di varia natura, che in taluni casi sono rappresentativi del credito, mentre in altri ne documentano semplicemente l'esistenza, che il creditore presenta alla Banca per ottenerne l'incasso, con o senza anticipazione della somma da incassare. Le più comuni forme di effetti sono le ricevute bancarie, le cambiali, gli SDD attivi, i bollettini freccia;
- “procedure informatiche”: *software* utilizzato dalla Banca per la gestione della propria operatività;
- “conto di pagamento”: un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;
- “saldo contabile”: somma algebrica delle operazioni compiute e registrate sul conto corrente ad una data precisa; esso comprende sia le entrate (accrediti) che le uscite (addebiti), indipendentemente dall'effettiva disponibilità delle somme.
- “saldo disponibile”: somma disponibile per il cliente, che tiene conto di operazioni con valuta non ancora maturata ma già presente in conto e del margine disponibile sui fidi accordati al cliente.
- “saldo per valuta”: saldo di conto corrente che tiene conto della data valuta delle singole operazioni registrate, ossia della data da cui decorrono gli interessi o in cui cessano di essere calcolati (data che può differire dalla data contabile, che indica la data di registrazione del movimento contabile in conto corrente).
- “addebiti esenti”: movimenti di addebito in conto corrente che non contribuiscono alla determinazione del saldo disponibile ai fini dell'applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce (ad esempio, pagamenti a favore della Banca o addebiti “passanti” relativamente ai quali la Banca non compie alcuna attività di istruttoria veloce).

2 PREMESSA

L'art. 6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha introdotto l'art. 117-bis all'interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (**TUB**) rubricato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti"; il citato articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo al sistema bancario di richiedere, oltre al tasso debitore sulle somme prelevate dal cliente, quale unico ulteriore onere a carico del soggetto finanziato, "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento" (di seguito "**C.O.**").

Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito "**C.I.V.**") determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

La legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, da ultimo, ha introdotto delle ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis del TUB.

In particolare, nell'art. 1 comma 1-ter della legge n. 62 del 18 maggio 2012, si dispone che "la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi".

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR, ha assunto un decreto d'urgenza (Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del TUB, che dà attuazione alle disposizioni dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

In tale sede vengono determinati i criteri di applicazione della C.I.V., stabilendo che gli intermediari provvedono a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della C.I.V.

Da ultimo, con la Delibera della Banca d'Italia n. 286/2018 sono stati diramati gli orientamenti di vigilanza in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (di seguito anche "**Orientamenti**"), mediante i quali l'Autorità di

vigilanza ha stabilito che l'adozione di un quadro di regole interne in materia è necessaria "sia per il pieno rispetto della normativa di riferimento sia per una elevata qualità dei rapporti con la clientela e per la prevenzione dei rischi legali e reputazionali". Attraverso gli orientamenti, inoltre, la Banca d'Italia ha definito il contenuto minimo di tali regole interne, che devono assicurare un pieno coordinamento con la regolamentazione sul credito e con le istruzioni operative sul funzionamento delle procedure informatiche.

Il presente documento formalizza pertanto le regole interne volte a determinare i casi di applicazione della C.O. e della C.I.V. ed i relativi costi.

3 PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

3.1 CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE OMNICOMPENSIVA (C.O.)

3.1.1 PRINCIPI GENERALI

In base al Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012, la C.O.:

- si applica alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e ripristinare la disponibilità dell'affidamento;
- si applica anche agli affidamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell'art. 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito;
- si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione;
- non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
- si applica a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'apertura di credito da parte del cliente;
- non comprende le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento.

L'applicazione della C.O. è prevista all'interno della documentazione precontrattuale, di quella contrattuale e nelle comunicazioni periodiche alla clientela relativa ai rapporti di conto corrente e di affidamento.

Il carattere onnicomprensivo della C.O. va inteso nel senso di escludere la possibilità per la Banca di prevedere ulteriori oneri che remunerino attività che sono ad esclusivo servizio del finanziamento.

In questo senso, gli Orientamenti hanno affrontato direttamente il caso dell'applicazione della C.O. nelle aperture di credito concesse "per smobilizzo

portafoglio”, da intendersi come tutte quelle fattispecie “nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo”. A tale proposito la Banca d'Italia ha circoscritto la possibilità di applicare oneri ulteriori rispetto alla C.O. solamente nei limiti in cui questi ultimi remunerino attività che non siano ad esclusivo servizio del finanziamento.

3.1.2 CRITERI APPLICATIVI

- I. La Banca non prevede commissioni legate alla mera presentazione, accettazione, anticipazione di effetti, fatture, ricevute bancarie e contratti, posto che la presentazione rappresenta l'unica modalità attraverso la quale il cliente può fruire dell'apertura di credito per smobilizzo portafoglio. Coerentemente, la Banca non addebita al cliente commissioni di incasso di fatture e/o altri documenti, in considerazione della stretta correlazione tra l'attività da remunerare e l'apertura di credito concessa.
- II. La Banca può prevedere, invece, eventuali commissioni di incasso riferite ai singoli effetti, in quanto le stesse remunerano un'attività di incasso presso terzi che non risulta ad esclusivo servizio dell'affidamento concesso; analogamente, la Banca può applicare commissioni legate a proroghe, insoluti e richiami, che esulano dalla gestione ordinaria dell'anticipazione e dipendono da inadempimenti e/o richieste aggiuntive del creditore presentante.
- III. Relativamente agli eventuali conti “tecnici” strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo (cd. “conti anticipi”), la Banca si astiene dall'applicazione di oneri per la tenuta, movimentazione e liquidazione periodica degli stessi, in quanto strumenti operativi del tutto serventi rispetto all'affidamento accordato al cliente.
- IV. La Banca non consente l'applicazione contemporanea della C.O. e della C.I.V. per utilizzi di fidi già deliberati e operativi, relativamente ai quali sia già iniziato a decorrere il termine di calcolo della C.O.

Per prevenire il rischio di applicazione della C.O. per un periodo di tempo superiore a quello per il quale il cliente ha l'effettiva possibilità di disporre della facilitazione creditizia, la Banca fa coincidere la decorrenza di calcolo della C.O. con la data di effettiva messa in operatività dell'apertura di credito e non con la data di delibera del fido; inoltre, assicura la corretta decorrenza nel calcolo della C.O. in caso di variazione della percentuale di commissione applicata e/o di riduzione o revoca del fido accordato al cliente.

4 PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI SCONFINAMENTI

4.1 CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.)

4.1.1 PRINCIPI GENERALI

In base al Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012, la C.I.V.:

- è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 10.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce è a questa direttamente connessi;
- è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;
- è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata;
- è applicata una sola volta a fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata;
- è applicata solo a fronte di un'effettiva attività istruttoria da parte della Banca. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la C.I.V. né il tasso di interesse previsto per gli sconfinamenti.

La C.I.V. non è dovuta quando:

- nei rapporti con i consumatori, ricorrono contestualmente i seguenti presupposti:
 - i. per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
 - ii. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare (01/01-31/03; 01/04-30/06; 01/07-30/09; 01/10-31/12);
- lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- lo sconfinamento ha avuto luogo a causa di addebiti "passanti", che non presuppongono alcuna attività istruttoria da parte della Banca;

- lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

L'applicazione della C.I.V. è prevista all'interno della documentazione contrattuale e precontrattuale relativa ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito. Inoltre, i casi di applicazione della C.I.V. ed i relativi costi, adeguatamente evidenziati, sono resi noti alla clientela attraverso i fogli informativi presenti presso le filiali e sul sito internet della Banca (si rimanda al capitolo 4" Comunicazioni periodiche).

Il Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la C.I.V. viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**.

Nella determinazione del saldo disponibile ai fini C.I.V. la Banca non tiene conto di eventuali "prenotazioni" di somme effettuate a fini cautelativi dalla Banca di propria iniziativa (ad esempio in prossimità di scadenze di rate di mutuo), posto che esse rappresentano mere evidenze interne e non privano il cliente della possibilità giuridica di utilizzare le somme prenotate. Solo le disposizioni di utilizzo e/o prelevamento disposte dal cliente, attraverso qualsiasi mezzo (es.: prelevamento allo sportello, utilizzo carta di debito, addebito bollette, etc....) contribuiscono a diminuire il saldo disponibile ai fini del calcolo della C.I.V.

Alla luce di quanto sopra descritto, il saldo disponibile ai fini C.I.V. può così essere formalizzato in via generale:

Saldo contabile di fine giornata + fidi accordati - movimenti avere indisponibili ¹ - partite prenotate - addebiti esenti ²

4.1.2 CRITERI APPLICATIVI

In caso di sconfinamento da parte del correntista (consumatore e non consumatore), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca svolge un'attività di istruttoria veloce volta ad accertare le condizioni di merito creditizio, che possono portare, se ritenute adeguate, all'autorizzazione dell'addebito. Il documento di istruttoria veloce viene archiviato in procedura. Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l'autorizzazione o meno dello sconfinamento e fa riferimento alle causali di movimentazione diverse da quelle riportate in Allegato 1.

La casistica non include i casi che non prevedono alcuna attività di istruttoria perché l'addebito non è oggetto di controllo o di valutazione preventiva da parte della Banca, quali ad esempio:

¹ Ad esempio assegni versati ma non ancora entrati in disponibilità, somme ricevute su c/c pignorato.

² Da considerare in termini di valore assoluto (ad esempio, pagamenti a favore della Banca).

- addebiti successivi a prelievi ATM o pagamenti POS, in mancanza delle funzioni di controllo preventivo del saldo;
- addebiti per utilizzo carte di credito con rischio a carico della Banca;
- addebiti per utenze di servizi che prevedono l'accollo del rischio in capo alla Banca (ad esempio alcune tipologie di utenze telefoniche o di pagamenti di carburanti).

Indipendentemente dall'effettuazione di un'attività istruttoria, la C.I.V. non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, ad esempio nei seguenti casi:

- addebito di commissioni, canoni e competenze, non necessariamente riferiti allo stesso conto corrente sconfinante;
- pagamento della rata relativa ad un mutuo erogato dalla Banca;
- liquidazione di interessi riferiti allo stesso conto corrente sconfinante, effettuati dalla Banca in conformità alla normativa relativa al calcolo e al recupero degli interessi nelle operazioni bancarie.

Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori sconfinamenti, anche qualora tali irregolarità siano state nel frattempo ridotte o eliminate per effetto di successive rimesse. Inoltre, anche a fronte di uno o più interventi di autorizzazione di sconfinamenti, la Banca conserva, in caso di successiva ulteriore manifestazione di tali irregolarità, il diritto di risolvere il rapporto per inadempimento e/o di attivare qualsivoglia iniziativa finalizzata al recupero del credito.

La Banca applica la C.I.V., così come di seguito determinata, ad ogni evento di sconfinamento³ o ad ogni evento che accresce l'ammontare di uno sconfinamento esistente, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. In questo senso, la Banca applica la C.I.V., qualora ne ricorrano i presupposti, solamente nei casi in cui il saldo disponibile negativo di fine giornata sia superiore in valore assoluto a quello negativo della giornata precedente.

4.1.3 FRANCHIGIE E LIMITI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DI LEGGE

4.1.3.1 LIMITE MASSIMO DI ADDEBITO E FRANCHIGIA GIORNI DI APPLICAZIONE

La Banca ha deciso di adottare, come condizione migliorativa nei confronti della clientela, le seguenti franchigie ulteriori rispetto a quella di legge, al fine di contenere i rischi legali e di reputazione e di prevenire potenziali contenziosi con la clientela.

Per i rapporti intrattenuti con la clientela classificata come **“consumatore”** l'importo complessivo della CIV addebitata per ciascun trimestre non potrà

³Ferma restando la franchigia prevista per legge per i clienti “consumatori”.

comunque eccedere la somma di **€ 100,00**, fermo restando il limite rappresentato dalla soglia “usura” tempo per tempo vigente.

Per i rapporti intrattenuti con la clientela classificata come “**NON consumatore**” l'importo complessivo della CIV addebitata per ciascun trimestre non potrà comunque eccedere la somma di **€ 300,00**, fermo restando il limite rappresentato dalla soglia “usura” tempo per tempo vigente.

4.1.3.2 FRANCHIGIA DI ESENZIONE DALLA CIV PER SCONFINAMENTI RIPETUTI

La Banca non applica la C.I.V. se dall'ultima data di applicazione non sono trascorsi almeno 4 giorni, allo scopo di evitare la ripetuta applicazione della C.I.V. in un arco temporale ristretto.

4.1.3.3 FRANCHIGIA DI ESENZIONE DALLA CIV PER INCREMENTI DI SCONFINAMENTO DI IMPORTO LIMITATO

La Banca non applica la C.I.V. in caso di incrementi di sconfinamento (anche misurati in via cumulativa) di importo inferiore a 100 euro, calcolati rispetto al saldo disponibile alla data dell'ultimo addebito della C.I.V.⁴, per i quali l'attività di istruttoria veloce, in un'ottica *risk-based*, risulta semplificata e più rapida.

4.2. DETERMINAZIONE DEI COSTI DI ISTRUTTORIA VELOCE

4.2.1 PRINCIPI GENERALI

Principale obiettivo dell'istruttoria è l'adeguata valutazione del merito creditizio del prestatore e dell'eventuale garante, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale, onde determinarne la capacità di rimborso, anche prospettica.

Nell'attività di istruttoria veloce la Banca - in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economica della clientela, che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto – limita l'attività istruttoria all'esame sommario della complessiva esposizione del cliente, procedendo alla consultazione di basi informative interne (ad esempio interrogazione della posizione del cliente nelle procedure informatiche; analisi della movimentazione del rapporto; interrogazione di eventuali note di delibera relative agli affidamenti concessi) e

⁴ Si riporta di seguito un esempio di calcolo della C.I.V., nell'ipotesi di adozione di una franchigia minima di incremento di sconfinamento pari a 100 euro su base dei 4 giorni impostati dalla Banca come intervallo tra un addebito CIV e l'altro:

Giorni	Saldo disponibile di inizio giornata	Movimenti del giorno	Saldo disponibile di fine giornata	C.I.V.
GG1	-800 €	-20 € (pagamento utenze)	-820 €	Non applicata
GG2	-820 €	-40 € (addebito assegno)	-860 €	Non applicata
GG3	-860 €	-30 € (disposizione bonifico)	-890 €	NON applicata
GG4	-890 €	-30 (addebito ulteriore utenza)	-920 €	APPLICATA

Al giorno 4 la C.I.V. viene applicata in quanto si verifica il superamento della franchigia minima di incremento dello sconfinamento (misurata in via cumulativa a partire dalla data precedente di ultimo addebito della C.I.V.)

pubbliche (ad esempio Centrale Rischi, visura camerale, consultazione rilevazioni pregiudizievoli) sostenendo dei costi imputabili sia alle spese vive sostenute per le interrogazioni, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze. La Banca assicura la tracciabilità dell'istruttoria svolta mediante la formalizzazione di un breve commento con gli esiti dell'attività e allegando, ove ritenuto necessario o opportuno, copia degli elaborati esaminati.

In particolare, la quantificazione del tempo di lavoro dedicato all'analisi preventiva e all'autorizzazione, ed i relativi costi valorizzati in euro, risultano diversificati in relazione all'entità degli sconfinamenti ed alla specifica categoria professionale di appartenenza dei soggetti coinvolti nella fase di istruttoria e di autorizzazione degli stessi, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e definito nelle Disposizioni attuative del credito vigenti.

Resta fermo che l'importo massimo trimestrale della C.I.V. addebitabile al cliente deve rispettare il limite rappresentato dalla soglia usura tempo per tempo vigente, monitorato trimestralmente dall'Ufficio Segreteria Affari.

La Banca sottopone ad aggiornamento con periodicità annuale la metodologia di calcolo dei costi di istruttoria rilevanti ai fini della tariffazione della C.I.V., tenendo conto delle eventuali contestazioni ricevute ed anche dei processi di efficientamento dell'attività, o al contrario dei nuovi oneri, aventi un impatto sui costi effettivamente sostenuti dalla Banca per l'autorizzazione degli sconfinamenti. In questo senso il Risk Manager, nell'ambito delle proprie analisi, verifica che il livello di C.I.V. individuato ed applicato dalla Banca sia coerente con il processo di istruttoria veloce in concreto svolto e che le commissioni applicate non siano superiori agli oneri mediamente sopportati per la concessione degli sconfinamenti, calcolati secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

4.2.2 PROCEDURE AZIENDALI PER CONCESSIONE SCONFINAMENTO

Come per altro contemplato dalle Disposizioni attuative del Credito, a fronte di un addebito che genera sconfinamento l'operatore di sportello è tenuto ad avvertire immediatamente il Responsabile di filiale o il suo sostituto ed eventualmente il gestore che segue il cliente (per individuare il gestore del cliente l'operatore utilizza l'applicativo CRM).

Qualora la filiale sia favorevole alla concessione dello sconfinamento, l'operatore provvede ad inserire in procedura la richiesta di sconfinamento.

Il soggetto che in base alle facoltà delegate agli Organi Minori può autorizzare, con il supporto eventuale del gestore del cliente, provvede ad una breve analisi della posizione secondo le seguenti modalità, al fine di fare un quadro di analisi

sintetico ma completo della posizione e giungere ad una decisione finale consapevole ed informata.

4.2.2.1 DETERMINAZIONE CIV CONSUMATORI

Relativamente alla determinazione della CIV applicabile a clienti consumatori, occorre analizzare:

- statistiche andamentali del rapporto su cui viene richiesto lo sconfinamento;
- statistiche andamentali degli altri rapporti collegati al cliente richiedente lo sconfinamento;
- presenza di altri rapporti (mutui, posizioni titoli) e loro andamento;
- collegamenti interanagrafici significativi;
- centrale rischi;
- status;
- rating SAR;
- natura dei movimenti avere (es. presenza accredito stipendio o pensione etc.);
- natura dei movimenti dare.

Il costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore", inoltre, è determinato in funzione di quanto segue:

- Operatore di sportello:
Costo medio annuo 52.500,00 - Costo medio orario: 30,43 Euro - Costo medio al minuto: 0,51 Euro.
- Responsabile di filiale:
Costo medio annuo: 93.500,00 Euro - Costo medio orario: 54,20 Euro - Costo medio al minuto: 0,90 Euro.
- Responsabili Territoriali, Area Crediti, Area Commerciale - Direzione:
Costo medio annuo: 163.000,00 Euro - Costo medio orario: 94,49 Euro - Costo medio al minuto: 1,57 Euro.

Oltre ai costi relativi alle consultazioni di banche dati, la stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore" viene definita secondo i seguenti criteri:

- Operatore di sportello: 5 minuti per costo medio di 0,51 Euro al minuto = 2,55 Euro.
- Responsabile di filiale o sostituto con il gestore del cliente:

analisi posizione: si stima un impegno quantificabile in 5 minuti per 0,90 Euro al minuto = 4,50 euro;

- Organo autorizzato a concedere lo sconfinamento:

Stampa del "Modulo Istruttoria Veloce"

Contatti con altro personale: si stima un ulteriore impegno di 10 minuti per i contatti con gli operatori di sportello e/o Responsabile di Filiale, e/o Superiori gerarchici (per 0,90 Euro = 9,00 Euro);

In relazione a quanto sopra il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti consumatori, è pertanto quantificato in 16,05 Euro e portato a €. 15,00.

4.2.2.2 DETERMINAZIONE CIV NON CONSUMATORI

Relativamente alla determinazione della CIV applicabile a clienti consumatori, occorre analizzare:

- statistiche andamentali del rapporto su cui viene richiesto lo sconfinamento;
- statistiche andamentali degli altri rapporti collegati al cliente richiedente lo sconfinamento;
- presenza di altri rapporti (mutui, posizioni titoli) e loro andamento;
- collegamenti interanagrafici significativi;
- centrale rischi;
- status;
- rating SAR;
- natura dei movimenti avere;
- natura dei movimenti dare;
- settore di attività economica della società;
- dati economici della società.

Il costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatori" viene applicata dalla Banca in maniera differenziata a seconda dell'importo dello sconfinamento.

Gli scaglioni identificati sono i seguenti:

- fino a 10.000,00 euro;
- oltre 10.000,00 euro

4.2.2.2.1 DETERMINAZIONE C.I.V. NON CONSUMATORI FINO AD EURO 10.000

La stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come "NON consumatore" viene definita secondo i seguenti criteri:

- Operatore di sportello: 5 minuti per costo medio di 0,51Euro al minuto = 2,55 Euro;
- Responsabile di filiale o sostituto con il gestore del cliente:
analisi posizione: si stima un impegno quantificabile in 20 minuti per 0,90 Euro al minuto = 18,00 Euro;
- Organo autorizzato a concedere lo sconfinamento:

Stampa del “Modulo Istruttoria Veloce”

contatti con altro personale: si stima un ulteriore impegno di 10 minuti per i contatti con gli operatori di sportello e/o Responsabile di Filiale, e/o Superiori gerarchici (per 0,90 Euro = 9,00 Euro);

In relazione a quanto sopra il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti “NON consumatori” è pertanto quantificato in 29,55 Euro portato a € 20,00.

4.2.2.2 DETERMINAZIONE C.I.V. NON CONSUMATORI OLTRE EURO 10.000

La stima del costo medio dell'attività istruttoria realizzata nei confronti della clientela classificata come “NON consumatore” viene definita secondo i seguenti criteri:

- Operatore di sportello: 5 minuti per costo medio di 0,51 Euro al minuto = 2,55 Euro.
- Responsabile di filiale o sostituto con il gestore del cliente:
analisi posizione: si stima un impegno quantificabile in 30 minuti per 0,90 Euro al minuto = 27,00 Euro;

- Organo autorizzato a concedere lo sconfinamento:

Stampa del “Modulo Istruttoria Veloce”

contatti con altro personale: si stima un ulteriore impegno di 15 minuti per i contatti con gli operatori di sportello e/o Responsabile di Filiale, e/o Superiori gerarchici (per 1,57 Euro = 23,55 Euro);

In relazione a quanto sopra il costo medio per l'espletamento delle suddette attività, riferite a sconfinamenti su rapporti perfezionati da soggetti “NON consumatori” è pertanto quantificato in 53,10 Euro portato a € 50,00.

4.2.3 COMUNICAZIONI PERIODICHE

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle Disposizioni di Trasparenza, la Banca ha adottato accorgimenti volti ad una piena comprensione dei meccanismi di applicazione della CIV da parte della clientela, quali:

- rappresentazioni della CIV all'interno della documentazione precontrattuale e contrattuale; all'interno di tali documenti è infatti presente, alla voce “altre spese”, un'eshaustiva previsione di applicazione di commissione di istruttoria veloce in caso di utilizzo da parte del correntista di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo di conto corrente non affidato ovvero rispetto al limite degli affidamenti concessi; è definita la commissione di istruttoria e veloce quale costo calcolato in misura fissa ed in valore

assoluto, non eccedente i costi mediamente sostenuti dalla Banca stessa - secondo le proprie procedure interne - per svolgere l'istruttoria a fronte di sconfinamenti, le franchigie previste dalla legge e quelle previste in aggiunta dalla Banca, i casi di esclusione ed il numero di giorni che deve intercorrere tra un addebito e l'altro

- in caso di addebito CIV su un conto corrente, l'intestatario riceve trimestralmente un documento che evidenzia il dettaglio del conteggio della Commissione di istruttoria veloce nel trimestre interessato: in particolare vengono indicati i saldi di fine giornata che hanno determinato l'applicazione della CIV, il numero di sconfinamenti concessi e l'importo di ogni CIV, il picco raggiunto e l'ammontare complessivo di CIV pagato nell'anno (documento di sintesi di fine anno)

4.2.4 CONTROLLI INTERNI

Al fine di rendere efficienti i controlli interni sulla materia la Banca ha disposto uno schema di controlli periodici che coinvolge le Funzioni di controllo, così come sotto riportati, che hanno lo scopo di porre in essere un monitoraggio nel continuo sulla corretta applicazione delle commissioni relative alla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti ed interventi correttivi adeguati in caso di anomalie individuando le strategie migliori e le possibili soluzioni (revisione degli accordati e/o monitoraggio delle posizioni).

Le verifiche e gli esiti vengono rendicontati e portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione periodicamente.

La Banca prevede controlli di:

- **I LIVELLO:** trimestralmente i Responsabili di filiale effettuano un controllo degli addebiti **massimi** CIV (100 euro a trimestre per le persone fisiche consumatori, 300 euro a trimestre per le persone giuridiche) imputati ai conti correnti della Filiale di appartenenza e relazionano brevemente alla Funzione di Audit interno sulle posizioni interessate. Tale controllo nasce con l'intento di monitorare nel continuo l'evoluzione delle posizioni che iniziano ad esprimere le prime criticità sconfinando in conto corrente.
- **II LIVELLO** La Funzione Risk Management, nell'ambito delle proprie analisi, verifica che il livello di CIV individuato ed applicato dalla Banca sia coerente con il processo di istruttoria veloce in concreto svolto e che le commissioni applicate non siano superiori agli oneri mediamente sopportati per la concessione degli sconfinamenti, calcolati secondo le modalità descritte nel presente Regolamento; in particolare, la Funzione relaziona trimestralmente nella Relazione Rischi al Consiglio d'Amministrazione sia sull'importo totale di CIV addebitato sia sul numero di posizioni interessate da importo massimo

applicabile di CIV nel trimestre al fine di valutare il fenomeno nelle sue dimensioni.

Il Servizio Compliance, inoltre, anche per il tramite di accordi di servizio con la Funzione di Audit Interno, assicura annualmente l'esame di elementi quantitativi e qualitativi quali:

- la frequenza e la numerosità dei casi di applicazione della CIV anche in relazione a fasce predefinite di clientela e a singoli casi anomali
- il numero di contestazioni ricevute
- la validità delle causali che danno luogo ad addebito CIV
- il rispetto delle franchigie previste per legge per i consumatori e delle eventuali facilitazioni aggiuntive
- la correttezza della metodologia di calcolo del costo medio dell'istruttoria veloce
- la compatibilità con il principio di onnicomprensività di spese e commissioni aggiuntive nei contratti che prevedono la C.O
- la qualità dell'informativa resa alla clientela
- **III LIVELLO:** la Funzione di Audit interno effettua annualmente controlli sulle CIV effettivamente applicate, in particolare:
 - Esegue estrazioni relative all'applicazione della CIV, distinguendo tra tipologia di clienti e al numero di CIV trimestralmente applicate per cliente ed evidenziando statisticamente la proporzione tra conti correnti in capo alle filiali e conti correnti interessati da CIV;
 - Rileva le situazioni "di stallo" relative a posizioni critiche per cui la civ è applicata nel continuo
 - Verifica i livelli massimi di CIV applicati;
 - Verifica le posizioni con addebiti CIV "sotto soglia" sensibilizzando le filiali circa la concessione di affidamenti o la chiusura di conti correnti.

La funzione di Compliance, comunque, anche per il tramite di accordi di servizio con la funzione di Audit interno, effettua controlli almeno triennali **sul processo** di determinazione della remunerazione di affidamenti e sconfinamenti.

4.2.5 CAUSALI/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI ESENTI DALLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

CAUSALE	DESCRIZIONE
5	PREL.CONT.SU ATM BANCA
16	COMMISSIONI
17	INTERESSI A CREDITO
18	INTERESSI A DEBITO
19	IMPOSTE E TASSE
20	CASSETTE DI SICUREZZA
22	SPESE CUSTODIA TITOLI

42	EFFETTI INSOLUTI
43	PAGAMENTO TRAMITE POS
45	PAG. X UTILIZZO C.CRED
49	IMPOSTA CAPITAL GAIN
65	COMPETENZE DI SCONTO
66	SPESE
70	COMPRAVENDITA TITOLI
77	CARTA CARBURANTE
83	SOTTOSCRIZIONE TITOLI
85	PAGAMENTO RATA MUTUO
91	PREL. ATM ALTRA BANCA
92	SPESE CARNET ASSEGNI
95	CONAD CARD
96	RETTIFICA IMPORTO
97	UTIL.CARTA DI CREDITO
AE	INSOLUTO ANTIC.FATTURE
AH	COMM.ISTR.VELOCE CONS.
AO	COMM.ISTR.VELOCE
BC	RECUPERO BOLLO SU E/C
BO	RECUPERO BOLLO
CO	CANONE CONTO CORRENTE
C1	COMM. ASS. IRREGOLARI
C2	COMM. ANTICIPO FATTURE
C3	COMM.FISSA POS
C4	COMM. INST/DIS.POS
C5	CANONE CARTA DI DEBITO
C6	COMM.BLOCCO CARTA DEB.
C7	COM.ANT.CONT.C.CRED.C.
C8	COMM.OPER.CARTA DEBITO
C9	COMM. CONVENZ. POS
CA	COMM. CAMBIO ASSEGNI
CF	COMM. CREDITI FIRMA
CG	COMM. GESTIONE FIDO
CI	COMM. INCASSO INPS
CJ	COMM.PAG.EFFETTI
CK	COMM. SU FIDO
CL	COMM. DELEGHE ALTRE
CM	COMM. ALTRI FINANZ.
CN	COMM. CASSETTE ENT/USC
CO	COMM. E REC. SU BONIF.
CP	COMM. PAG. 1/2 POSTA
CQ	COMM. NOTIFICHE SMS
CR	COMM. UTENZE/RID
CS	COMM. MASSIMO SCOPERTO
CT	COMM. INCASSO AFFITTI
CU	COMM. SU UTENZE

CW	COMM.INCASSO DOCUMENTI
CX	COMM. CARICO PART.SOSP
CY	COMM. SCAR.PARTITE SOS
CZ	ADD. RETT. COMPETENZE
D0	COMM. ANTIC.CONTRATTI
D1	RECUPERO BOLLI E SPESE
DG	COMM.PAGAM.CBILL DA HB
DH	COMM. SU BONIF. SELF
DN	ADD. REDD. CAP. SU ETF
DQ	RIACCREDITO BOLLO
DT	COMM. DELEGHE F24
DU	COMM. DELEGHE F23
DV	COM.PAG.CBILL DA SPORT
DZ	COMM. BONIF. IN ARRIVO
E0	COMM.ASS.CIRCOLARI
E1	COMM. SCONTO EFFETTI
E2	COMM. EFFETTI SBF
E3	COMM. EFFETTI AL D.I.
E4	COMM. SCONTO INS./PROT
E5	COMM. SBF INS./PROT
E6	COMM. D.I. INS./PROT
E7	SPESE RICH/EST/PROR.
E8	COMM. ASS.INS/PROT/RIC
EA	COMM. SU OPERAZ. BORSA
EB	SPESE RECLAM.RIT.EFF.
EC	COMM./SPESE/INT.ESTERO
ED	COMM.OPER. A SPORTELLO
EE	COMM.LISTA MOV.SPORT.
EF	COMM. FRECCIA
EG	SPESE/COMM. OP. ESTERO
EH	COMM. EFFETTI SBF
EI	COMM.PREL.C/C INTERNET
EL	COMM. CARTA DI DEBITO
EN	COMM. GESTIONE MONETA
EO	RIMB.CANONE CASS. SIC.
EP	COMM. PREL. SPORTELLO
EQ	COMM.ASS.TRAENZA
ER	COMM. RECLAMATE
ES	COMM.PREAVVISO CAI
ET	COMM.AVANZAM.PRAT.CAI
EV	COMM. RAV
EZ	COMM. INCASSO SCHEDINE
G5	ACQUISTO TITOLI
G8	INTERESSI A DEBITO
G9	COMM. DI GESTIONE
GC	GIRO COMPETENZE

GE	RECUPERO BOLLO
GF	SPESE DI GESTIONE
GG	RITENUTA SU INTERESSI
GH	IMPOSTA CAPITAL GAIN
GL	COMM. FEDELTA'
GQ	COMM.RIPOSIZIONAMENTO
GS	Comm. sovraperformance
GU	RESTIT.PREMIO NON MAT.
GW	COMM.DI GESTIONE GPM
HA	COMM.ORD. A/M C.CENTER
HF	COMM. ACQUISTO ORO
HG	COMM. RESO CKT
HI	COMM. VARIE
HL	COMM. CUSTODIA AMM.ORO
IF	ISTRUTTORIA FIDI
IG	IMPOSTA BOLLO SU GAR.
IK	COMM. E REC. BONIF. HB
IM	INTERESSI DI MORA
IX	ADD. RETTIF.INT.DEBIT.
J4	RIC. TELEF. DA SPORT.
K4	CAR.CASSA CONT.PROCES.
LC	LEASING ADD. CANONE
MR	Magg.Ritenuta Tit.Gar.
N2	CANONE SERV. NOTIFICA
N3	ADD. SMS SERV.NOTIFICA
N4	ADD. EMAIL SERV.NOTIF.
NV	COMMISSIONI CIT
OA	ADDEBITO ONERI CIT
OD	RISCOS.ONERI CIT CASSA
OK	COMM.PAGAMENTI
PB	COMM. PAGAMENTO SU POS
PT	PRONTI CONTRO TERMINE
Q1	INTERESSI DARE
Q8	SPESE
QA	ASSICURAZIONE
QD	PAG.ASS.AG.CAS.SIC.
QF	QUOTA FONDI COMUNI
QI	INTERESSI DARE
QM	RETT.CONTAZIONE MONETA
R2	BOLLO ASSEGNI LIBERI
R3	ADD.CAMBIO RIT.FISCALE
RB	RECUPERO BOLLO VIRT.
RC	COMM. RICEZ.IMPAG. A/B
RD	COMM. INVIO IMPAG. A/B
RE	RECUPERO SPESE
RG	COMM. RICEZ.PAGATI A/B

RH	COMM. INVIO PAGATI A/B
RI	REC.IMPOSTA DPR 601/73
RM	COMM. RICH. COPIA A/B
RN	COM.INVIO PROTESTO A/B
RS	RECUPERO SPESE POSTALI
RT	RITENUTE SU INTERESSI
RW	RITENUTA BONIF.EX DL78
RY	REC.SP.ISTRUT/REV.AFFI
S3	BOLLO D.L. 201/2011
S6	SOTTOSCR. VINCOLO C/C
S7	RIMBORSO VINCOLO C/C
SE	COMM. ESTINZIONE C/C
TB	RIMB.SPESE TRASP.BANC.
TH	COMMISSIONI CONSULENZA
TK	PAG. CORR. P.T. DA WEB
TN	CANONE/COMM. TOKEN
TR	CANONE TRADING ON LINE
UC	PREL. ATM SU ALTRE BCC
UH	COMM. BANCA VIRTUALE
UU	RIC. TELEFONICA DA ATM
UV	PREL.CONT.ATM EXTRA UE
UW	RIC. TELEFONICA DA HB
UY	PREL.CONTANTI ATM UE
UZ	PREL.CONT. ATM AZIEND.
W1	NEXI
W2	BANKAMERICARD
W3	DINERS CLUB
W4	AMERICAN EXPRESS
W5	CARTE DEBITO/CREDITO
W6	KEY CLIENT
W7	CARTA ICCREA
WB	PREPAGATA CCB RIC.SPO.
WC	PREPAGATA CCB COMMISS.
WE	PAGAMENTO SU POS UE
WF	CARTA PREP.RIC.NEXI
WL	COMM.RINNOVO CARTA DEB
WM	PREPAG.ICCREA RIC. ATM
WT	CARTA BANCOMAT
WX	PAGAM. SU POS EXTRA UE
XD	Add. x rettifiche comp
ZF	ADD.OP.PROD. DERIVATI